SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 51:

Bolis, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1992.

Deste, società per azioni, in Mestrino: Estrazione di obbligazioni.

SAFIM, società per azioni, in Arezzo: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1992.

Comune di Milano: Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1973/1993» sorteggiate il 20 ottobre 1992.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1992.

URMET - Costruzioni elettro telefoniche, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1992.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 484.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alla dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese, finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa prevista in materia, alla fusione con compagnie viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

3. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

4. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

5. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Ai lavoratori, soci o dipendenti, operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al personale di cui al comma 1, iscritto in appositi registri tenuti dall'ente portuale o dall'autorità marittima, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0535

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 485.

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di

ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso di una quota parte di lire 20 miliardi destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991.

4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamenti mutui)».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0536

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 486.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna

delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19».

Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218».

Art. 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio delle lotterie e del lotto. Il Ministro delle finanze può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri relativi al lotto, compreso quello automatizzato, a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa. Le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze.

2. Il Ministro delle finanze, in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a sette. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non utilizzato rispetto alle esigenze funzionali della nuova società è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe. Il passaggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro delle finanze e dal Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o che abbia almeno cinquantotto anni di età e almeno quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, i benefici

in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali che dovessero verificarsi negli otto anni successivi alla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, dovesse risultare in esubero presso la stessa società ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

Art. 5.

1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni, con onere a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione di cui all'articolo 3:

a) la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di trentasei mesi;

d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0537

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere *a)* e *b)*;

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

Art. 3.

1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

Art. 4.

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri può determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate ante-

cedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3.

3. Ai fini di cui al presente articolo, e per far fronte alle necessità di attuare il programma e i progetti, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di società controllate.

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente

soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonché tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.

Art. 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera *c)* del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b)* del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.

Art. 7.

1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

2. Nei confronti delle società controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle società controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

Art. 9.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,* ad interim, *delle partecipazioni statali*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 dicembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1992 concernente modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile.

IL MINISTRO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° giugno successivo, n. 127, recante modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 del Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige dell'11 agosto successivo, n. 33, recante la traduzione in lingua tedesca delle suddette modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile;

Considerato che nei luoghi del testo dei decreti sopra menzionati nei quali è indicato l'art. 16 della legge 22 novembre 1988, n. 517, la citazione, in quanto erronea, deve essere sostituita con quella dell'art. 12 della medesima legge;

Decreta:

Sostituisce, nei luoghi del testo dei decreti ministeriali sopra menzionati in cui compare, la citazione dell'art. 16 della legge 22 novembre 1988, n. 517, con quella dell'art. 12 della medesima legge.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5934

DECRETO 4 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Campobasso.

IL MINISTRO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Campobasso n. 2170 Prot. in data 21 ottobre 1992, dalla quale risulta che tutti gli uffici giudiziari del distretto di detta corte non sono stati in grado di funzionare nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 settembre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Campobasso nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5935

DECRETO 4 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione distaccata di Fondi della pretura circondariale di Latina.

IL MINISTRO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota fax n. 2352 del Presidente della corte di appello di Roma, in data 13 novembre 1992 con la quale si comunica che la sezione distaccata di Fondi della pretura circondariale di Latina non è stata in grado di funzionare nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Fondi della pretura circondariale di Latina nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5936

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1992.

Riconoscimento di debito a titolo d'indennizzo nei confronti dell'Automobile club d'Italia per maggiori costi relativi agli anni 1990 e 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. in data 11 marzo 1989 e 23 maggio 1990 al fine di ottenere l'inserimento nella convezione di una clausola che preveda l'integrazione del contributo di capillarità di riscossione qualora nel corso dell'anno si verifichi un aumento del numero delle riscossioni effettuate dagli uffici esattori — rispetto al numero considerato in sede di determinazione dei costi di gestione — che alteri l'equilibrio economico della convenzione medesima, con riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo negli anni precedenti la decorrenza della nuova clausola;

Atteso che, con separato provvedimento, di data pari a quella del presente decreto, all'art. 20 della suindicata convenzione è stata inserita una clausola che riconosce il diritto dell'A.C.I. all'integrazione del contributo di capillarità allorquando il numero delle riscossioni effettuate annualmente dagli uffici esattori supera di oltre il 10% quello considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione (5.120.850 esclusa la Sicilia);

Ritenuto che occorre procedere al riconoscimento del debito dell'Amministrazione finanziaria verso l'A.C.I. per la diminuzione patrimoniale da questo subita negli anni 1990 e 1991 per effetto dell'imprevedibile eccedenza delle riscossioni dirette rispetto al numero considerato all'atto della stipula della convenzione, diminuzione ritenuta equivalente all'arricchimento dell'Amministrazione, essendo l'A.C.I. ente del parastato;

Ritenuto che la quantificazione del debito possa avvenire con i criteri previsti dalla clausola aggiunta all'art. 20 della convezione e cioè nella misura di L. 1003,63 per ogni operazione eccedente, salvo rivalutazione secondo le variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

Considerato che con riferimento al territorio nazionale, esclusa la Sicilia, le operazioni di riscossione dirette, giuste le comunicazioni del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla SIAE n. 3281 del 20 dicembre 1991 e n. 845 del 17 marzo 1992 sono state n. 9.056.266 nel 1990 e n. 11.920.354 per il 1991, con una eccedenza, rispetto al numero delle operazioni considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione aumentato del 10% (5.642.835), di 3.413.431 per il 1990 e di 6.277.519 per il 1991,

Vista la nota n. 536 del 17 marzo 1992, con la quale l'ISTAT comunica che le variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività negli anni 1990 e 1991, rispetto al 1986, sono state del 24,5 e del 32,4 per cento;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 466/92 del 5 maggio 1992;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete la somma di L. 12.609.611.500 a titolo d'indennizzo per le diminuzioni patrimoniali subite per effetto dell'imprevisto aumento del numero delle riscossioni eseguite dagli uffici esattori verificatosi negli anni 1990 e 1991, rispetto al numero considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione. Detta somma deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito per tasse automobilistiche ed abbonamento all'autoradio nell'anno 1987, a norma del secondo comma dell'art. 21 della convenzione.

L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 12.609.611.500 in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21 della convezione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1992
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 166

92A5968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Femminile Ogliastra», in Lanusei.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1985 con il quale il dott. Vincenzo De Murtas è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Femminile Ogliastra», con sede in Lanusei (Nuoro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 31 gennaio 1985 in sostituzione del sig. Giovanni De Muro;

Vista la nota del mese di luglio c.a. con la quale il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per motivi personali;

Ravvisata la necessità per il suddetto motivo di provvedere alla sostituzione del dott. Vincenzo De Murtas;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Sanna Tullio, nato a Sanluri (Cagliari) il 6 giugno 1952 e residente a Nuoro in via Don Milani, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Femminile Ogliastra», con sede in Lanusei, sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 31 gennaio 1985, in sostituzione del dott. Vincenzo De Murtas, dimissionario.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5937

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 marzo 1991.

Ammissione di società agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata concessi nell'ambito del progetto Eureka EU 18.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1989 e 1990, in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1990 con il quale è stata impegnata la somma di L. 287.136.955.500 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 18 «AMR - Robot mobili avanzati per la protezione e la sicurezza civile» nella Conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 12 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 18 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) ISTITUTO PER LA RICERCA DI TECNOLOGIA MECCANICA E PER L'AUTOMAZIONE S.P.A. - Vico Canavese (Torino).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 18 - AMR - Advanced Mobile Robots for Public Safety Applications» (pratiche IMI n. 50517 R.T.M. e n. 50544 Italrobot).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 661 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sette anni con inizio dal 17 dicembre 1986.

Garanzie: fidejussione pro-quota (50% ciascuno) della «Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.» - Ivrea (Torino) e della «Finmeccanica - Società finanziaria p.a.» - Roma.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con il progetto «Consorzio Italrobot» (pratica IMI n. 50544).

2) CONSORZIO ITALROBOT - Genova.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 18 - AMR - Advanced Mobile Robots» (pratiche IMI n. 50544 Italrobot e n. 50517 R.T.M.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 16.618 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi/Nord.

Durata: sette anni con inizio dal 17 dicembre 1986.

Garanzie: fidejussione pro-quota (1/7 ciascuno) di «Ansaldo S.p.a.» - Genova; «Elettronica S. Giorgio S.p.a.» - Genova; «Fiar - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche S.p.a.» - Milano; «Officine Galileo S.p.a.» - Campi Bisenzio (Firenze); «Oto Melara S.p.a.» - La Spezia; «Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a.» - Bacoli (Napoli) e «Vitroselenia S.p.a.» - Roma.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con il progetto «R.T.M.» (pratica IMI n. 50517).

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla Commissione della CE.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla Commissione della CE, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: RUBERTI

92A5938

DECRETO 10 luglio 1991.

Ammissione di società agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata concessi nell'ambito del progetto Eureka EU 349.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406 (bilancio dello Stato 1991);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visto il decreto ministeriale n. 503289/1-E del 30 dicembre 1989, con il quale è stato assunto impegno della somma di lire 750 miliardi sul cap. 8176 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

Visti i propri decreti in data 16 novembre 1989 (registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 1989, registro n. 3, foglio n. 99), 20 giugno 1990 (registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 1990, registro n. 8, foglio n. 77), 22 dicembre 1990 (registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 1991, registro n. 5, foglio n. 10) e 1° giugno 1991 (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il decreto in data 15 dicembre 1990 che approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata il 12 dicembre 1990 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Vista l'approvazione del progetto EU 349 «Sistema di controllo e gestione in linea della qualità per industria tessile basato sulla visione» nella Conferenza ministeriale Eureka di Vienna del 19 giugno 1989;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca in data 4 aprile 1991;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 22 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 349 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

ORSA S.R.L. - Gorla Minore (Varese).

TEXILIA - ISTITUTO PER LA TRADIZIONE E LA TECNOLOGIA TESSILE S.P.A. - Biella (Vercelli).

AUTOMA - SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. - Genova.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 349 - Sistema di controllo e gestione in linea della qualità per industria tessile basato sulla visione (pratica IMI n. 53710).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.119,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° giugno 1990.

Garanzie: nessuna.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'intervento di cui all'art. 1 si provvede a carico del cap. 7551 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1991, in conto residui 1990.

La somma di cui al precedente comma sarà trasferita all'IMI, a richiesta dello stesso Istituto, in relazione allo stato di avanzamento delle attività di ricerca, per essere erogata ai soggetti beneficiari degli interventi.

Ove la suddetta somma impegnata dovesse superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinuncie e decadenze dei soggetti beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriori interventi.

Art. 3.

Copia del decreto sarà trasmessa alla segreteria del CIPI ed all'IMI. All'esito della procedura di notifica alla Commissione della CE, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

Il Ministro: RUBERTI

92A5939

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 dicembre 1992.

Definizione del programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990. (Ordinanza n. 2310/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2151/FPC datata 17 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1991, con cui viene prevista l'emanazione di apposito provvedimento per la definizione degli importi di spesa relativi ai progetti previsti per ciascun intervento connesso al programma di adeguamento antisismico nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13/16 dicembre 1990;

Visti gli atti approvativi dei progetti previsti dalla predetta ordinanza, emanati dal commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ed elencati nell'allegato *A*, che entra a far parte integrante della presente ordinanza; dai quali risulta una rideterminazione in aumento degli importi dell'ordinanza di cui sopra;

Considerato pertanto che si rende necessario fissare in via definitiva gli importi di spesa per gli interventi sopraindicati;

Dispone:

Art. 1.

Sono definiti, come di seguito specificato, gli importi relativi agli interventi da effettuare sui seguenti edifici, come da atti approvativi dei progetti, i cui estremi sono elencati nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente ordinanza:

1) Melilli - Palazzo comunale . L. 7.000.000.000

2) Augusta - Scuola media Corbino . . . . » 1.932.655.915

3) Augusta - Scuola media elementare ex Cappuccini. . . . . . . » 2.581.000.000

4) Siracusa - Nuova sede vigili urbani (ex IPSIA) . . . . » 2.295.250.900

5) Noto - Palazzo comunale. . » 2.270.000.000

6) Catania - Palazzo Malerba . » 2.000.000.000

Art. 2.

Il relativo onere di L. 18.078.906.815 è posto a carico del Fondo per la protezione civile, con imputazione sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO A

Comune	Oggetto dell'intervento	Estremi atto approvativo del progetto	Importo in lire del progetto approvato
Melilli	Palazzo comunale	604 del 7-5-1992	7.000.000.000
Augusta	Scuola media Corbino	583 del 30-4-1992	1.932.655.915
Augusta	Scuola media elementare ex Cappuccini	450 del 2-4-1992	2.581.000.000
Siracusa	Nuova sede vigili urbani (ex IPSIA)	449 del 2-4-1992	2.295.250.900
Noto.	Palazzo comunale	641 del 14-5-1992	2.270.000.000
Catania	Palazzo Malerba	801 del 10-6-1992	2.000.000.000
		Totale . . .	18.078.906.815

92A5972

ORDINANZA 10 dicembre 1992.

Attribuzione ai prefetti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa delle funzioni già espletate dal commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale nominato con ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990 e modificazione all'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992. (Ordinanza n. 2311/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 2055/FPC in data 14 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1990, con la quale i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa vengono incaricati di provvedere all'emanazione, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,di provvedimenti diretti ad assicurare l'assistenza ed il pronto soccorso alle popolazioni disastrate, nonché all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessità ed urgenza volte ad assicurare la pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC in data 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990, con la quale il prefetto dott. Alvaro Gomez y Palòma è stato delegato a coordinare in loco, con direzione unitaria, secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile i predetti interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ogni forma di prima assistenza, nonché le attività e le opere necessarie ed urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, con cui, tra l'altro, sono stati disposti uno stanziamento di 150 miliardi (art. 1, comma 1) per gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali ed uno di 30 miliardi (art. 2, comma 1) per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture;

Viste le ordinanze n. 2151/FPC in data 17 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1991; n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991 e n. 2256/FPC in data 27 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, con le quali il prefetto dott. Gomez y Paloma è stato incaricato di gestire, in aggiunta al coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 sopracitato, anche quelli per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture previsti dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la legge in data 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, che, all'articolo 6, prevede che gli interventi sul patrimonio edilizio abitativo privato siano realizzati seguendo procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2245/FPC in data 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992, con la quale per l'attuazione coordinata degli interventi di cui all'art. 6 della citata legge n. 433/1991, è stata istituita una apposita commissione consultiva interprovinciale la cui presidenza è stata affidata al prefetto dott. Gomez y Paloma;

Considerato che le attività di soccorso ed assistenza a valere sui fondi stanziati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 142/1991, convertito dalla legge n. 195/1991, devono ritenersi cessate, in quanto questi ultimi risultano pressoché integralmente impegnati;

Considerato altresì che le procedure per la realizzazione degli interventi per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 142/1991, convertito dalla legge n. 195/1991, sono in corso di espletamento;

Vista la nota del 27 novembre 1992 con la quale il prefetto dott. Gomez y Paloma ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi di cui sopra;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto precede, le dimissioni rassegnate dal commissario straordinario prefetto Gomez y Paloma vadano accettate, con conseguente cessazione dello stesso dagli incarichi affidatigli con ordinanze n. 2056/FPC, n. 2151/FPC, n. 2174/FPC, n. 2245/FPC e n. 2256/FPC, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto che i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa — con i poteri loro conferiti dall'ordinanza n. 2055/FPC — possano portare autonomamente a compimento, nelle zone di rispettiva competenza, sia la chiusura contabile della gestione delle attività di soccorso ed assistenza svolte — a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 142/1991, convertito dalla legge n. 195/1991 e nei limiti del fondo stesso — sia le procedure per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 142/1991;

Ritenuto inoltre che la presidenza della commissione consultiva istituita con ordinanza n. 2245/FPC possa attribuirsi al prefetto della provincia di Siracusa e che possano essere chiamati a far parte della commissione medesima, in luogo dei prefetti di Catania e Ragusa, i rispettivi vice-prefetti vicari;

Ritenuto in conseguenza che i compiti attribuiti dalla legge al Dipartimento della protezione civile sono esauriti;

Dispone:

Art. 1.

1. Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza cessa l'incarico del commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale affidato al prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma con ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990.

2. La chiusura della gestione amministrativo-contabile relativa alle attività di soccorso ed assistenza coordinate dal predetto funzionario è compiuta in via autonoma dai prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa — per le zone di rispettiva competenza territoriale — secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990.

Art. 2.

1. I compiti attribuiti al commissario coordinatore dalle ordinanze n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, numero 2174/FPC del 30 ottobre 1991 e n. 2256/FPC del 27 aprile 1992 sono svolti — con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, e secondo le rispettive competenze territoriali — dai prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, i quali si avvalgono allo scopo dei poteri loro attribuiti con ordinanza numero 2055/FPC del 14 dicembre 1990.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza numero 2245/FPC del 26 marzo 1992 è sostituito come segue:

«Al fine di curare gli adempimenti indicati nelle premesse è costituita una commissione presieduta dal prefetto di Siracusa».

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 è sostituita come segue:

«*a)* i vice-prefetti vicari delle province di Catania e Ragusa;».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A5973

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1992.

Divieto di fabbricazione, di commercializzazione e d'uso del regolatore elettronico di luminosità La Relco, non conforme alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) è stato designato a svolgere accertamenti di

conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;

Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/1980 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398, del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;

Vista la relazione IMQ n. 1397, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio più avanti precisato;

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163062 in data 12 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice La Relco, con sede in Milano, via La Spezia, 10;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione La Relco, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni:

Regolatore elettronico di luminosità - Modello RT 34/DL - Esecuzione da incasso - Dati nominali: 110 V; 500 W - 220 V; 700 W.

Art. 2.

Si fa divieto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono l'apparecchio specificato all'art. 1 di usare lo stesso al fine di evitare i radiodisturbi.

Art. 3.

Si diffida la ditta costruttrice La Relco, con sede in Milano, via La Spezia, 10, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 209/1980, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

IMQ

Relazione IMQ n. 1397

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori Via Andrea Doria, 48 - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: regolatore elettronico di luminosità.

Modello: RT 34/DL.

Costruttore: La Relco S.r.l. - Milano.

Descrizione: Esecuzione da incasso - Dati nominali: 110 V; 500 W - 220 V; 700 W.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

La verifica è stata effettuata eseguendo le prove secondo il decreto ministeriale 13 aprile 1989 «Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi».

4. DATA DELLE PROVE: dal 22 al 29 maggio 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 80S3491).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il prodotto oggetto delle prove non è conforme alle norme di cui al precedente punto 3. Nell'allegato rapporto di prova vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 1 pagina, 1 rapporto di prova.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 giugno 1991

IMQ
Istituto italiano del marchio di qualità
SCOLA

Responsabile della prova: DALLA TORRE

RAPPORTO DI PROVA

Verifiche e prove eseguite secondo:
D.M. 13-4-1989
CEI 110-1, II ed.

RADIODISTURBI PROVOCATI DA APPARECCHI ELETTRODOMESTICI, UTENSILI PORTATILI ED APPARECCHI ANALOGHI.

DIRETTIVA CEE 87/308

Rapporto di prova N. 80S3491

Pagina 1 di pagine 7

Provato da .... Data 22.05.91

Controllato da .... Data 29.05.91

Apparecchio	: REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
Richiesto da	: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Costruttore	: LA RELCO S.r.l.
Nome commerciale	: RELCO
Serie	: /
Modello	: RT 34/DL
Matricola	: /
Dati caratteristici	: 110 V~ ; 50 Hz ; 500 W 220 V~ ; 50 Hz ; 700 W

Altre informazioni : esemplari ricevuti il : (segue)
n. esemplari provati : 1

Il responsabile del Laboratorio
P.I. Roberto Dalla Torre

Dalla Torre Roberto

I risultati delle prove e verifiche qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nel presente Rapporto.
Soltanto le riproduzioni integrali di questo Rapporto di prova sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - Via Quintiliano, 43 - 20138 MILANO

Rapporto di prova N. 8053491

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
(Tensione di disturbo)

100
dB(µV)
80
60
40
20
0

0.15 0.3 0.5 0.8 1 1.5 3 5 7 10 15 30 MHz

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 121 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 20dB(µV) DI ATTENUAZIONE
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE .... Pagina 2 di pagine 7

Rapporto di prova N. 80S3491

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz.
(Tensione di disturbo)

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 20 dB(µV) DI ATTENUAZIONE.
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO.
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [illegible] Pagina 3 di pagine 7

Rapporto di prova N. 80S3491

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 121 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 40 dB(µV) DI ATTENUAZIONE
RICERCA DEL MASSIMO ASSICURATO

DATA 22.05.91 OPERATORE .... Pagina 4 di pagine 7

Rapporto di prova n. 80S3491

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 40dB(µV) DI ATTENUAZIONE
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [firma] Pagina 5 di pagine 7

Rapporto di prova N. 8053491

SORGENTE DEL DISTURBO : (Osservazioni,Schema,Caratteristiche)

CIRCUITO ELETTRONICO

DISPOSITIVO PER LA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI :
(Osservazioni,Fotografia,Caratteristiche)

N.1 INDUTTORE 6µH

NOTE :..
....
....

DATA 22.05.91 OPERATORE..[signature]................ Pagina 6 di pagine 7

RAPPORTO DI PROVA N. 80S3491

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

- APPARECCHIO : REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
- MODELLO : RT 34/DL
- MARCA : RELCO

VERIFICATO SECONDO D.M. 13.04.1989: Direttiva CEE 87/308

PAR. 4.1. (Limiti per i disturbi persistenti)

Alle tensioni di prova sia di 121 V~ sia 242 V~, la tensione di disturbo, misurata ai morsetti della rete artificiale e ai morsetti del carico, ha superato il limite ammesso per alcuni valori di frequenza.

TENSIONE DI PROVA : 121 V~

Misura eseguita ai morsetti di rete :
da 0.15 MHz a 3 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 2 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

TENSIONE DI PROVA : 242 V~

Misura eseguita ai morsetti di rete :
da 0.15 MHz a 5.2 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 2 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

DATA 22.05.91 OPERATORE........................ Pagina 7 di pagine 7

92A5646

DECRETO 23 novembre 1992.

Divieto di fabbricazione, di commercializzazione e d'uso del regolatore elettronico di luminosità Elcom Design, non conforme alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) è stato designato a svolgere accertamenti di conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;

Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/1980 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;

Vista la relazione IMQ n. 1396, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio più avanti precisato;

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163066 in data 12 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice Elcom Design, con sede in Milano, via M. Ammiano, 7;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Elcom Design, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni:

Regolatore elettronico di luminosità - Modello (non rilevabile) - In esecuzione chiusa - Dati nominali: 220 V; 500 W.

Art. 2.

Si fa divieto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono l'apparecchio specificato all'art. 1 di usare lo stesso al fine di evitare i radiodisturbi.

Art. 3.

Si diffida la ditta costruttrice Elcom Design, con sede in Milano, via M. Ammiano, 7, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 209/1980, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

IMQ

Relazione IMQ n. 1396

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Via Andrea Doria, 48 - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: regolatore elettronico di luminosità.

Modello: (non rilevabile).

Costruttore: Elcom - Milano.

Descrizione: Regolatore in esecuzione chiusa - Dati nominali: 220 V; 500 W.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

La verifica è stata effettuata eseguendo le prove secondo il decreto ministeriale 13 aprile 1989 «Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi».

4. DATA DELLE PROVE: dal 22 al 29 maggio 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 80S3490).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il prodotto oggetto delle prove non è conforme alle norme di cui al precedente punto 3. Nell'allegato rapporto di prova vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 1 pagina, 1 rapporto di prova.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 giugno 1991

IMQ
Istituto italiano del marchio di qualità
SCOLA

Responsabile della prova: DALLA TORRE

RAPPORTO DI PROVA

Verifiche e prove eseguite secondo:
D.M. 13-4-1989
CEI 110-1, II ed.

RADIODISTURBI PROVOCATI DA APPARECCHI ELETTRODOME-
STICI, UTENSILI PORTATILI ED APPARECCHI ANALOGHI.

DIRETTIVA CEE 87/308

Rapporto di prova N. 8053490

Pagina 1 di pagine 5

Provato da [illegible] Data 22.05.91

Controllato da [illegible] Data 21.05.91

Apparecchio	: REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
Richiesto da	: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Costruttore	: ELCOM
Nome commerciale	: ELCOM
Serie	: /
Modello	: /
Matricola	: /
Dati caratteristici	: 220 V~ ; 500 W I DATI DEL MARCHIO NON SONO RIPORTATI

Altre informazioni : esemplari ricevuti il : /
n. esemplari provati : 1

Il responsabile del Laboratorio
P.I. Roberto Dalla Torre

Dalla Torre Roberto

I risultati delle prove e verifiche qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nel presente Rapporto.
Soltanto le riproduzioni integrali di questo Rapporto di prova sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - Via Quintiliano,43 - 20138 MILANO

Rapporto di prova N. 8DS3490

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
(Tensione di disturbo)

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 30dB DI ATTENUAZIONE.
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO.
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE .... Pagina 2 di pagine 5

Rapporto di prova n. 803490

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 40dB(μV) DI ATTENUAZIONE
[illegible]

DATA 22.05.91 OPERATORE [signature] Pagina 3 di pagine 5
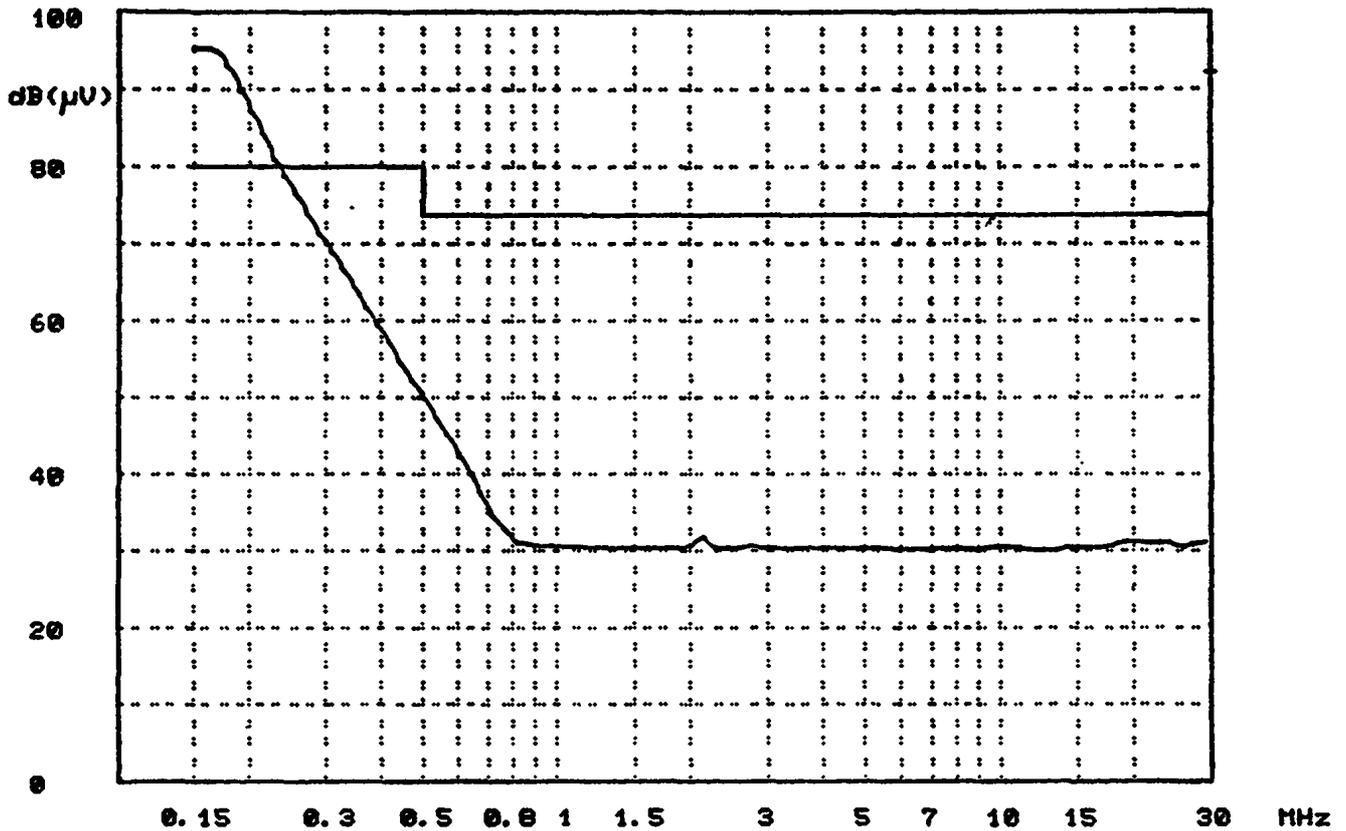
Rapporto di prova N. 80S3490

SORGENTE DEL DISTURBO : (Osservazioni,Schema,Caratteristiche)

CIRCUITO ELETTRONICO

DISPOSITIVO PER LA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI :
(Osservazioni,Fotografia,Caratteristiche)

N.1 INDUTTORE 40μH

NOTE :..
....
....

DATA 22.05.91 OPERATORE........[signature]............ Pagina 4 di pagine 5

RAPPORTO DI PROVA N. 8053490

MOTIVI DI NON CONFORMITA

- APPARECCHIO : REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
- MODELLO : /
- MARCA : ELCOM

VERIFICATO SECONDO D.M. 13.04.1989; Direttiva CEE 87/308

PAR. 4.1.(Limiti per i disturbi persistenti)

La tensione di disturbo, misurata ai morsetti della rete artificiale e ai morsetti del carico, ha superato il limite ammesso per alcuni valori di frequenza.

Misura eseguita ai morsetti di rete :
da 0.15 MHz a 1 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 0.5 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

DATA 22.05.91 OPERATORE............................ Pagina 5 di pagine 5

92A5647

DECRETO 23 novembre 1992.

Divieto di fabbricazione, di commercializzazione e d'uso del regolatore elettronico di luminosità Tecnel, non conforme alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) è stato designato a svolgere accertamenti di conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;

Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/1980 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;

Vista la relazione IMQ n. 1395, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio più avanti precisato;

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163064 in data 12 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice Tecnel, con sede in Schio (Vicenza), via Leri, 16;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Tecnel, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni:

Regolatore elettronico di luminosità - Modello TE 4401 - In esecuzione chiusa - Dati nominali: 220 V; 1000 W.

Art. 2.

Si fa divieto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono l'apparecchio specificato all'art. 1 di usare lo stesso al fine di evitare i radiodisturbi.

Art. 3.

Si diffida la ditta costruttrice Tecnel, con sede in Schio (Vicenza), via Leri, 16, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 209/1980, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

IMQ

Relazione IMQ n. 1395

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Via Andrea Doria, 48 - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: regolatore elettronico di luminosità.

Modello: TE 4401.

Costruttore: Tecnel - Tecnologie Elettriche - Schio (Vicenza).

Descrizione: Esecuzione da incasso - Dati nominali: 220 V; 1000 W.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

La verifica è stata effettuata eseguendo le prove secondo il decreto ministeriale 13 aprile 1989 «Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi».

4. DATA DELLE PROVE: dal 22 al 29 maggio 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 80S3489).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il prodotto oggetto delle prove non è conforme alle norme di cui al precedente punto 3. Nell'allegato rapporto di prova vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 1 pagina, 1 rapporto di prova.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 giugno 1991

IMQ
Istituto italiano del marchio di qualità
SCOLA

Responsabile della prova: DALLA TORRE

RAPPORTO DI PROVA

Verifiche e prove eseguite secondo:
D.M. 13-4-1989
CEI 110-1, II ed.

RADIODISTURBI PROVOCATI DA APPARECCHI ELETTRODOMESTICI, UTENSILI PORTATILI ED APPARECCHI ANALOGHI.

DIRETTIVA CEE 87/308

Rapporto di prova N. 80S3489

Pagina 1 di pagine 5

Provato da ... Data 22.05.91

Controllato da DT Data 29.05.91

Apparecchio	: REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
Richiesto da	: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Costruttore	: TECNEL
Nome commerciale	: TECNEL
Serie	: /
Modello	: TE 4401
Matricola	: /
Dati caratteristici	: 220V~ 1000W

Altre informazioni : esemplari ricevuti il : /
n. esemplari provati : 1

Il responsabile del Laboratorio
P.I. Roberto Dalla Torre

Dalla Torre Roberto

I risultati delle prove e verifiche qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nel presente Rapporto.
Soltanto le riproduzioni integrali di questo Rapporto di prova sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - Via Quintiliano,43 - 20138 MILANO

Rapporto di prova N. 80S3489

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
(Tensione di disturbo)

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 40 dB DI ATTENUAZIONE
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [firma] Pagina 2 di pagine 5

Rapporto di prova n. 80S3489

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.
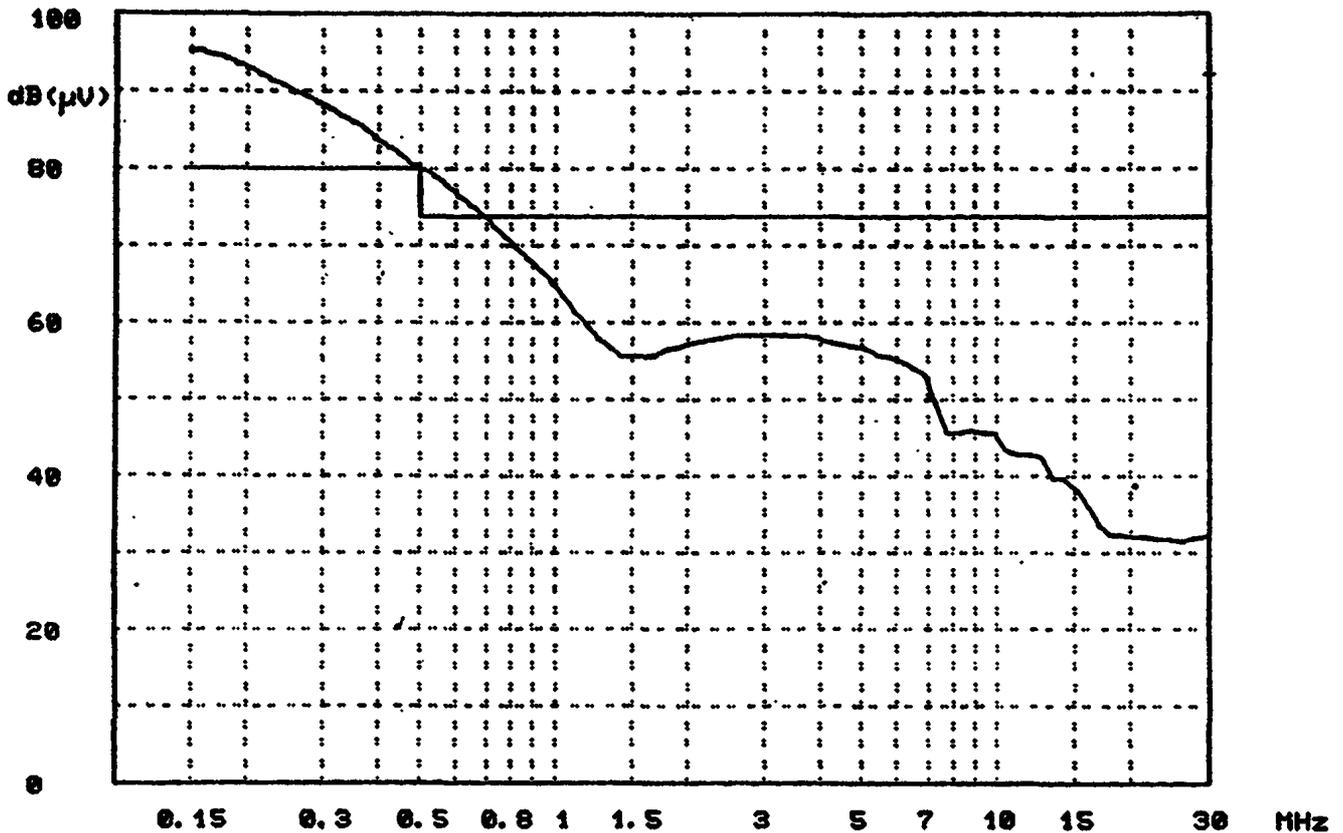
Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 30 dB DI ATTENUAZIONE RILEVATA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [firma] Pagina 3 di pagine 5

Rapporto di prova N. 80S3489

SORGENTE DEL DISTURBO : (Osservazioni,Schema,Caratteristiche)

CIRCUITO ELETTRONICO

DISPOSITIVO PER LA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI :
(Osservazioni,Fotografia,Caratteristiche)

N.1 CONDENSATORE 0.1μF
N.1 CONDENSATORE PROCOND 0.01uF 160V-KP

NOTE :..
....
....

DATA 22.05.91 OPERATORE.....Tiziafatti............ Pagina 4 di pagine 5

RAPPORTO DI PROVA N. 80S3489

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

- APPARECCHIO : REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
- MODELLO : TE 4401
- MARCA : TECNEL

VERIFICATO SECONDO D.M. 13.04.1989; Direttiva CEE 87/308

PAR. 4.1. (Limiti per i disturbi persistenti)

La tensione di disturbo, misurata ai morsetti della rete artificiale e ai morsetti del carico, ha superato il limite ammesso per alcuni valori di frequenza.

Misura eseguita ai morsetti di rete :
da 0.15 MHz a 18 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 8 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

DATA 22.05.91 OPERATORE................................ Pagina 5 di pagine 5

92A5648

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898.

Regime delle locazioni ad uso abitativo a seguito del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359. Problemi applicativi.

Agli enti pubblici di previdenza vigilati

Si trascrive qui di seguito la circolare esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 novembre 1992:

«Con la conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, avvenuta con la legge 8 agosto 1992, n. 359, è entrato definitivamente in vigore il nuovo regime degli affitti delle unità immobiliari ad uso abitativo, previsto dall'art. 11 del citato decreto e dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Il nuovo regime transitorio, in quanto resterà in vigore, come recita l'art. 11, «fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani», prevede che:

a) le disposizioni previste dalla legge n. 392/1978 (equo canone) per il calcolo del canone non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento;

b) per gli altri immobili, nei contratti di locazione stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della legge n. 392/1978 limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza, a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392/1978;

c) nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.

Il provvedimento in questione innova radicalmente la normativa vigente e pone, per codesti enti, alcuni problemi attuativi, per i quali — sulla base degli elementi emersi nelle riunioni tenutesi presso questo Ministero — si è rilevata la necessità di delineare un comportamento il più possibile omogeneo che tenga conto:

dell'esigenza primaria di garantire l'autonomia di codesti enti e la redditività degli investimenti in relazione agli obblighi istituzionali cui sono tenuti ad adempiere;

della natura pubblica di codesti enti e della necessità che codesti enti medesimi concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario delineati dal Parlamento e dal Governo;

dei particolari obblighi che a codesti enti impongono diverse disposizioni di legge:

art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61: il quale prevede che il 50% degli alloggi disponibili per la locazione deve essere destinato ai cittadini sottoposti a procedure di sfratto;

art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203 e decreto di attuazione 23 settembre 1991. il quale sancisce che il 30% dei fondi disponibili per investimenti immobiliari deve essere destinato all'acquisto o costruzione di immobili a destinazione residenziale da assegnare in locazione ai dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio;

del rilevante impatto che le scelte di codesti enti possono avere sul piano sociale in relazione al cospicuo patrimonio abitativo di cui dispongono.

Ciò premesso e sulla base delle suesposte considerazioni, si invitano codesti enti a valutare, come possibili criteri di riferimento da seguire in fase di prima attuazione della nuova normativa, i seguenti elementi di indirizzo.

I) CANONI DI LOCAZIONE PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Per queste non si applicherà l'equo canone. Tuttavia, al fine di garantire l'attuazione della nuova normativa in materia di locazioni, assicurando, nel contempo, il rispetto dei vari interessi di cui si è detto, codesti enti sono invitati a considerare la possibilità di calcolare i canoni di locazione per tali abitazioni applicando, per intanto, una percentuale non superiore all'1,80% sul valore reale dell'immobile, risultante dal contratto di acquisto.

II) CANONI DI LOCAZIONE DA STIPULARE O DA RINNOVARE PER GLI ALTRI IMMOBILI

Per tali canoni, fermi restando gli obiettivi generali già enunciati, al fine di evitare la stipula di patti in deroga per ciascun immobile, via via che si libera, e di evitare, altresì, che permangano le distorsioni più rilevanti causate dall'equo canone — che vanno ricercate, soprattutto, nei parametri che misurano le differenze di valore degli immobili e che hanno causato, ad esempio, una rilevante sottostima dei valori degli immobili stessi, e quindi dei canoni, nei centri storici rispetto a quelli di periferia — si propone, in via transitoria, in attesa di consentire un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti giuridico-economici della questione e la messa a punto di una disciplina definitiva della materia:

che per la determinazione del canone di locazione ci si avvalga, sostanzialmente, del procedimento previsto dalla legge n. 392/1978 con i seguenti correttivi:

il costo base per gli immobili costruiti a tutto il 1988 cui fare riferimento è quello individuato per tale

anno (L. 1.030.000 per il Centro-Nord e L. 950.000 per il Sud e le Isole); per gli immobili costruiti negli anni successivi il costo base è quello dell'anno di riferimento;

il coefficiente catastale relativo alla categoria A/2 (1,25) e A/3 (1,05) va articolato secondo le seguenti classi censuarie:

categoria A/2 classi 1-2-3 coefficiente 1,15 - classi 4-5 coefficiente 1,20 - classi 6-7-8 coefficiente 1,25;

categoria A/3 classi 1-2-3 coefficiente 0,95 - classi 4-5 coefficiente 1,00 - classi 6-7-8 coefficiente 1,05;

applicazione dei seguenti coefficienti riduttivi relativi alla vetustà:

centro storico, zone c/o immobili di pregio: coefficiente 1;

altre zone: coefficiente 0,005 per ciascun anno a partire dal decimo sino al cinquantesimo anno;

elevazione del coefficiente di ubicazione da 1,30 a 1,60 per il centro storico e gli immobili di pregio;

applicazione del coefficiente riduttivo per le zone degradate, intendendosi per tali quelle individuate dai consigli comunali, dello 0,70, anziché dello 0,90;

in ogni caso il nuovo canone, determinato con i criteri di cui sopra, dovrà garantire un aumento del 10% rispetto all'ultimo canone corrisposto;

che gli aumenti così determinati possono essere dilazionati, nell'arco di quattro anni, non superando, per il primo anno, il 5%;

che ai locatari di alloggi non in grado di pagare gli aumenti così determinati può essere offerto in locazione altro alloggio, anche di altro ente, per il quale sia previsto un livello del canone sostanzialmente equivalente a quello attualmente corrisposto».

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5974

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 dicembre 1992, n. 17.

Contingenti d'importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti da taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1992.

Si fa riferimento alle circolari n. 700171 del 10 gennaio 1992 e n. 705349 del 10 luglio 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 11 del 15 gennaio 1992 e n. 166 del 16 luglio 1992, con le quali sono stati aperti, nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1992, contingenti di importazione per prodotti siderurgici CECA tuttora sottoposti ad autorizzazione ministeriale.

Al riguardo si rammenta che la ripartizione dei suddetti contingenti è consentita sino al 31 dicembre 1992.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1993:

a) non potranno essere concesse autorizzazioni a valere sui contingenti relativi al 1992;

b) non potrà essere consentito il rinnovo di autorizzazioni già concesse e non utilizzate, sia pure parzialmente, entro 31 dicembre 1993;

c) le autorizzazioni con scadenza nel periodo 20-31 dicembre 1992 si intendono prorogate per il tempo strettamente necessario allo sdoganamento e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, purché si tratti di merci viaggianti o giacenti in dogana alla data del 31 dicembre 1992.

Il direttore generale: GIORGIERI

92A5975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 dicembre 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole:

"nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'avv. Pier Luigi Panici, via Otranto, 18 - 00192 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 dicembre 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, comma primo, lettera *a)*:

"*a)* delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;", nonché lettera *b)* limitatamente alla lettera "*b)*", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'avv. Pier Luigi Panici, via Otranto, 18 - 00192 Roma.

92A6010

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.

92A5952

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412, recante: «Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale».

Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412, recante: «Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992.

92A5976

Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992.

92A6011

Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM».

Il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992.

92A5977

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Appuntato dei carabinieri Renato Lio. — Capo equipaggio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, mentre si apprestava, insieme ad altro graduato, al controllo degli occupanti di una autovettura, veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco. Benché gravemente ferito, ingaggiava con il malvivente una violenta colluttazione da cui desisteva quando, ormai privo di forze, si accasciava al suolo. Splendido esempio di altissimo senso del dovere spinto sino all'estremo sacrificio. — Soverato (Catanzaro), 20 agosto 1991.

Brigadiere dei carabinieri Germano Craighero. — Comandante di stazione distaccata, nel corso di complesse e protratte indagini su un agguerrito sodalizio criminale, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere reiterava un rischioso servizio di osservazione e controllo in località sospetta, quando veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco, perdendo così la giovane vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di eccezionale coraggio spinti sino al supremo sacrificio. — Piazzola sul Brenta (Padova), 21 dicembre 1991.

92A5953

Erezione in ente morale della «Fondazione Vincenzo Agnesi», in Roma

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1992, registro n. 53 Interno, foglio n. 15, la «Fondazione Vincenzo Agnesi», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A5954

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3388/92 del 25 novembre 1992, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 26 novembre 1992, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale . . . . L. 767,58/100 kg
prelievo ridotto . . . . » 511,78/100 »

Per effetto dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977, i predetti prelievi sono applicabili al latte a partire dal 1° dicembre 1992.

92A5978

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 18 dicembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1409,19
ECU	1761,06
Marco tedesco	900,50
Franco francese	263,45
Lira sterlina	2209,61
Fiorino olandese	800,81
Franco belga	43,78
Peseta spagnola	12,657
Corona danese	233,17
Lira irlandese	2379,14
Dracma greca	6,771
Escudo portoghese	10,074
Dollaro canadese	1106,55
Yen giapponese	11,436
Franco svizzero	1001,20
Scellino austriaco	127,98
Corona norvegese	209,42
Corona svedese	202,62
Marco finlandese	273,79
Dollaro australiano	974,45

92A6015

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune di La Thuile e in alcuni comuni della regione Marche

Con decreto aziendale n. 4854 del 10 dicembre 1992 AO/B.I. generale, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, dell'immobile ubicato lungo la strada statale n. 26 - km 156+100, località Valico del Piccolo S. Bernardo nel comune di La Thuile (Aosta) distinto al nuovo catasto edilizio urbano con il foglio n. 25, part. 2.

Con decreto aziendale 10 dicembre 1992, n. 4855 AO/B.I. generale, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, degli immobili sottodescritti:

Strada statale numero	Km	Località	Comune di	Foglio	Particella	Partita catastale
4	179+730	Quinto Decimo	Acquasanta (Ascoli Piceno)	55	232	571
16	277+150	Cesano	Senigallia (Ancona)	1	9	134
16	294+719	Torrette di Ancona	Ancona	2	176	363
16	361+673	Marina Palmense	Fermo (Ascoli Piceno)	87	107-134 135-136	78
76	21+383	Santa Maria	Fabriano (Ancona)	98	176	140
77	28+643	Fonte delle Mattinate	Serravalle del Chienti (Macerata)	41	116-124 131-124	NCEU 24 NCT 1
77	53+357	Svolta del Fiungo	Camerino (Macerata)	91	7	45
77	58+089	Valcimarra	Caldarola (Macerata)	3	110	NCEU 16
78	13+920	Borgo Osteria	Ripe S. Genesio (Macerata)	4	127-394-395 396-127-265	NCEU 8 NCT 625-88
78	17+073	Passo S. Genesio	S. Ginesio (Macerata)	34	57	- -
78	71+525	Roccafluvione	Rocca Fluvione (Ascoli Piceno)	20	99	1602
256	27+210	Borgo Tufico	Fabriano (Ancona)	106	299-300	140
360	59+200	Pantana	Sassoferrato (Ancona)	99 (ex R-3°)	499 Aub 1-Aub2	1023
361	45+155	Catignano	Treia (Macerata)	98	37-41-37	NCEU 1262 NCT 1548
571	12+336	S. Pietro	Belanati (Macerata)	116	8	801

92A5955

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Sicilia». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, relativamente al decreto ministeriale n. 91/00426 del 28 ottobre 1991, in corrispondenza della provincia di Forlì, al quarto rigo dell'elenco dei comuni interessati, dopo il comune di «Galeata» e prima di quello di «Longiano», deve intendersi inscrito anche il comune di «*Gemmano*», erroneamente omesso.

92A5931

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200